



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Provvedimento n. 01 del 11/1/2023

Oggetto: P.O.C. – CT_30111 SCORDIA – Comune di Scordia (CT) - “Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Serravalle in territorio di Scordia (CT)” – Importo globale € 4.150.000,00 – Codice Caronte SI_i_30111

(VIARCH, indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione)

CUP B48H22000400001 – CIG 9330894152

Provvedimento di esclusione COSTITUENDO R.T.P.: HYPRO S.R.L. (mandataria) – CASONE ENGINEERING S.R.L. (mandante) – SICEF S.R.L. (mandante) ARCHEOL. ILEANA GRAZIA GIOVANNA CONTINO (mandante).

Il sottoscritto **Ing. Biagio Caniglia**, n.q. di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto,

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.J.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito “Regolamento”);

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Viste le Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 ed aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 424 del 02/05/2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

Visto il Decreto Commissariale n° 984 del 30/06/2022 con il quale nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Biagio Caniglia, in servizio presso l'ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Responsabile Unico del Provvedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 1096 del 19/07/2022 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione della VIARCH, delle indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, dello studio geologico, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori, misura e contabilità, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo Codice.

Visti il bando, i modelli per presentare l'offerta, gli avvisi di gara, lo schema di disciplinare di incarico approvati con il suddetto Decreto Commissariale n. 1096/2022;

Vista la nota del Commissario n. 589 del 14/10/2022 con la quale è stato individuato il Servizio di verifica amministrativa per la procedura di gara *de quo*;

Visto il Decreto Commissariale n. 1830 del 29/11/2022 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di gara *de quo*;

Visto il verbale di gara n. 5 relativo alla seduta riservata del 10/01/2023, recante la proposta di esclusione del concorrente **COSTITUENDO R.T.P.: HYPRO S.R.L. (mandataria) – CASCONTONE ENGINEERING S.R.L. (mandante) – SICEF S.R.L. (mandante) ARCHEOL. ILEANA GRAZIA GIOVANNA CONTINO (mandante)**, per la seguente motivazione:

"Premessa che questa Commissione giudicatrice, nel corso della valutazione delle offerte tecniche, ha rilevato che i concorrenti COSTITUENDO R.T.P.: HYPRO S.R.L. (mandataria) – CASCONTONE ENGINEERING S.R.L. (mandante) – SICEF S.R.L. (mandante) ARCHEOL. ILEANA GRAZIA GIOVANNA CONTINO (mandante) e COSTITUENDO R.T.P.: ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandataria) – AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE S.R.L. (mandante) – STUDIO ASSOCIATI API – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI (mandante) ING. MARIO SAITTA (mandante) GEOL. ALESSIO D'URSO (mandante) - GIGATECK ASSOCIATI (mandante) hanno prodotto due relazioni afferenti all'offerta tecnica B.2.1 - (ovvero quella metodologica che costituisce l'espressione della proposta tecnica da valutare) identiche nel contenuto, nella forma grafica (impaginazione) e nell'organizzazione del servizio e, soprattutto, nelle migliori proposte.

Che in ragione della superiore circostanza è stato formulato apposito soccorso istruttorio a mezzo del quale è stato chiesto ai due operatori economici interessati di fornire idonee giustificazioni in merito agli elementi di identità riscontrati ed, in particolare, se i concorrenti medesimi avessero utilizzato l'ordinaria diligenza per evitare la lesione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio tra i concorrenti posti a tutela di una sana e corretta competizione concorrenziale, chiarendo quali siano stati gli accorgimenti adottati;

che in riscontro al predetto soccorso istruttorio, l'operatore economico COSTITUENDO R.T.P. Artec Associati srl ed altri ha dimostrato la paternità della relazione prodotta (si rinvia alla documentazione trasmessa dall'operatore economico), mentre, l'operatore economico COSTITUENDO R.T.P. Hypro ed altri ha prodotto una nota della propria mandante Sicef con la quale la stessa ha ammesso "... l'identità dei contenuti tra la relazione tecnica di cui al Sub-Criterio B.2.1. presentata in sede di gara dal ns. RTP e la relazione tecnica relativa al medesimo Sub-Criterio di valutazione, presentata dall'RTP con mandataria Artec Associati S.r.l. "... perché "acquisita dalla Sicef S.r.l. in fase di temporanea partecipazione con la Artec Associati s.r.l.";

che, peraltro, l'ing. I. D. M. (Sicef), in occasione dell'audizione disposta dalla Soc Hypro, ammetteva che "per adempiere il prima possibile l'incarico ricevuto aveva utilizzato pedissequamente parte della relazione metodologica della Soc Artec che, come detto, lo stesso aveva acquisito nel corso della temporanea partecipazione all'RTP Artec Associati srl".

Tanto premesso, questa Commissione preso atto della dichiarazione resa dalla Società Hypro – mediante la produzione della nota della propria mandante Sicef - non può non constatare:

- *che la relazione tecnica B.2.1 prodotta dalla Soc. Hypro si è limitata a richiamare e far propri "senza variazione alcuna" i corrispondenti contenuti della Relazione tecnica in precedenza predisposta dal RTP avente quale capogruppo Artec Associati srl;*
- *che l'elaborato B.2.1 del RTP Hypro, dunque, non integra una proposta sostanzialmente autonoma e, in ragione della condotta della mandante SICEF il concorrente ha preteso di concorrere sulla base di una proposta altrui, in tal modo risultando integrata una carenza degli elementi contenutistici minimi e imprescindibili dell'offerta, anche in funzione della concorrenzialità perseguita attraverso la procedura;*
- *che tale modus operandi concretizza una inammissibile elusione delle regole che governano il corretto e leale confronto concorrenziale, che impone serietà ed indipendenza delle domande e dei relativi progetti, dovendosi anche ribadire il pregiudizio per l'interesse pubblico sotteso alla procedura e rivolto ad assicurare la più proficua scelta in doverosa osservanza, nella fase di selezione dell'operatore, dei principi di serietà, indipendenza, ed affidabilità delle offerte.*
- *che, ancora, con tale comportamento l'operatore economico RTP Hypro ha violato il principio di segretezza delle Offerte e par condicio tra concorrenti, e che tutte le fattispecie contestate in seno al presente atto nei confronti del menzionato concorrente integrano corollario dei principi di correttezza, libera concorrenza e trasparenza espressamente codificati dal D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 30, comma 1, invero anche un tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza, in tal modo determinando un vulnus irreparabile circa l'affidabilità dello stesso.*
- *che, infine, oltre alle motivazioni sopra esposte, per le su esposte ragioni, l'elaborato B.2.1 prodotta dal RTP Hypro non è in alcun modo ammissibile ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la quale, dunque, risulta altresì carente di un suo elemento essenziale e non integrabile ex post in corso di gara.*

Per tutte le ragioni sopra esposte, la Commissione propone l'esclusione dell'operatore economico COSTITUENDO R.T.P.: HYPRO S.R.L. (mandataria) – CASCONI ENGINEERING S.R.L. (mandante) – SICEF S.R.L. (mandante) ARCHEOL. ILEANA GRAZIA GIOVANNA CONTINO (mandante) dalle successive fasi di gara.

Pertanto, sarà data opportuna comunicazione al RUP per il provvedimento consequenziale nel rispetto dei termini di legge”.


Rilevata la necessità, nell'esercizio della propria funzione di coordinamento e controllo di cui al § 5.1 delle citate Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, di prendere atto di quanto proposto nel corso della seduta riservata del 10/01/2023 dalla Commissione giudicatrice in merito all'esclusione del concorrente **COSTITUENDO R.T.P.: HYPRO S.R.L. (mandataria) – CASCONI ENGINEERING S.R.L. (mandante) – SICEF S.R.L. (mandante) ARCHEOL. ILEANA GRAZIA GIOVANNA CONTINO (mandante)** e di adottare le decisioni conseguenti;

Tutto ciò visto e rilevato, ratifica e dispone l'esclusione del Concorrente **COSTITUENDO R.T.P.: HYPRO S.R.L. (mandataria) – CASCONI ENGINEERING S.R.L. (mandante) – SICEF S.R.L. (mandante) ARCHEOL. ILEANA GRAZIA GIOVANNA CONTINO (mandante)**.

Il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui rispettivamente all'art. 29 ed all'art. 76 comma 5 del Codice, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it nonché notificato al concorrente via piattaforma telematica.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Biagio Caniglia)



Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

